Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 2148/2004 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2004

concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 1980/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005	L 318	3	6.12.2005
►M2	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1018/2012 della Commissione del 5 novembre 2012	L 307	56	7.11.2012
►M3	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione del 30 giugno 2015	L 167	63	1.7.2015
►M4	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2305 della Commissione del 10 dicembre 2015	L 326	43	11.12.2015
►M5	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/447 della Commissione del 14 marzo 2017	L 69	18	15.3.2017

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2148/2004 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2004

concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Il preparato appartenente al gruppo «agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti» è autorizzato a tempo indeterminato per l'impiego come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni di cui all'allegato I.

Articolo 2

I preparati appartenenti al gruppo «microrganismi» sono autorizzati a tempo indeterminato per l'impiego come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni di cui all'allegato II.

Articolo 3

Il preparato appartenente al gruppo «microrganismi» è autorizzato provvisoriamente per quattro anni per l'impiego come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni di cui all'allegato III.

Articolo 4

I preparati appartenenti al gruppo «enzimi» sono autorizzati a tempo indeterminato per l'impiego come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni di cui all'allegato IV.

Articolo 5

Il preparato appartenente al gruppo «enzimi» è autorizzato provvisoriamente per quattro anni per l'impiego come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni di cui all'allegato V.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti								
E 567	Clinoptilolite di origine vulcanica	Alluminosilicato d'idrato di calcio di origine vulcanica contenente un quantitativo minimo di 85 % di clinoptilolite e un massimo del 15 % di feldspati, miche e argille esenti da fibre e da quarzo ►**M1** ——————— ◄	Suini	—	—	20 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
			Conigli	—	—	20 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
			Volatili	—	—	20 000	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato

02004R2148 — IT — 04.04.2017 — 005.001 — 3

▼B

ALLEGATO II

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					CFU/kg di alimento completo			
Microrganismi								
▼M5 —								
▼B E 1702	*Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47	Preparato di *Saccharomyces cerevisiae* contenente almeno: 5×10^9 CFU/g di additivo	Suinetti (svezzati)	—	5×10^9	►M2 — ◄	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Da utilizzare per i suinetti svezzati fino a circa 35 kg.	A tempo indeterminato
E 1706	*Enterococcus faecium* DSM 7134 *Lactobacillus rhamnosus* DSM 7133	Miscela di: *Enterococcus faecium* contenente almeno: 7×10^9 CFU/g di additivo e di *Lactobacillus rhamnosus* contenente almeno: 3×10^9 CFU/g di additivo	Suinetti (svezzati)	—	$2{,}5 \times 10^9$	5×10^9	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Da utilizzare per i suinetti svezzati fino a circa 35 kg.	A tempo indeterminato

▼B

ALLEGATO III

N. (o n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					CFU/kg di alimento completo			
Microrganismi								
24	*Kluyveromyces marxianus* var. *lactisK1* BCCM/MUCL 39434	Preparato di *Kluyveromyces marxianus* var. *lactisK1* avente un'attività minima di: $1,0 \times 10^8$ CFU/g	Vacche da latte	—	$0,25 \times 10^6$	$1,0 \times 10^6$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. Da non utilizzare in premiscele o mangimi in pellet. Da utilizzare nelle vacche da latte, in particolare quando raggiungono il massimo livello di produzione giornaliera di latte, per un periodo minimo di 14 giorni. La quantità giornaliera somministrata ad ogni vacca è di $1,0 \times 10^7$ CFU.	20 dicembre 2008

▼B

ALLEGATO IV

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
Enzimi								
E 1615	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W) con un'attività minima di: Solido: 70 000 BGN ([1])/g Liquido: 14 000 BGN/ml	Polli da ingrasso	—	1 050 BGN	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 2 800 BGN. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 35 % di orzo.	A tempo indeterminato
▼M4 —								
▼M3 —								

▼B

([1]) 1 BGN è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 4,8 e a 50 °C.

▼B

ALLEGATO V

N. (o n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
Enzimi								
30 (o E 1604)	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101) avente un'attività minima di: Polvere: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 2 000 U (1)/g Endo-1,4-beta-xilanasi: 1 400 U (2)/g Liquido: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500 U/ml endo-1,4-beta-xilanasi: 350 U/ml	Suinetti (svezzati)		endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di orzo o il 20 % di frumento. 4. Da utilizzare per i suinetti svezzati fino a circa 35 kg.	20 dicembre 2008

▼B

N. (o n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
			Anatre da ingrasso	—	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U	— —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di orzo o il 60 % di frumento.	20 dicembre 2008

([1]) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 5,55 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5,0 e a 50 °C.
([2]) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 4,00 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio), a partire da xilano di betulla, al minuto, con pH 5,5 e a 50 °C.